



# STATUTO CNESC

*Approvato Assemblea sociale 2 Ottobre 2020*

## PREMESSA

La Cnesc è un'associazione che opera dal 1986 per la promozione e la realizzazione del servizio civile come modalità civile e nonviolenta di difesa della Patria. Dalla costituzione al 2005 ha favorito la partecipazione di organizzazioni e giovani al servizio civile alternativo al servizio militare obbligatorio, dal 2001 al Servizio Civile Nazionale su base volontaria, aperto a uomini e donne, dal 2017 al Servizio Civile Universale.

La CNESC, dal' 11 Aprile 2000 Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile, ha iniziato a operare come soggetto collettivo Consulta Nazionale Enti Servizio Civile dal Giugno 1986, per iniziativa di otto organizzazioni (ARCI, Caritas Italiana, Cenasca Cisl, CESC, Enaip-Acli, Ispettorie Salesiane, Italia Nostra, WWF), si è costituita in Associazione non riconosciuta con Regolamento il 24 Gennaio 1990 e si è dotata di Statuto, registrato con atto notarile, in data 26 Gennaio 1994.

Nel 2020 le organizzazioni socie sono: Acli, Aism, Anpas, ASC Aps, Anspi, Avis Nazionale, Caritas Italiana, CESC Project, CIPSI, Cnca, Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, Cong. P.S.D.P. Ist. Don Calabria, Diaconia Valdese, Federazione SCS/CNOS – Salesiani per il sociale, Federsolidarietà/CCI, Focsiv, Legacoop, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, INAC, Telefono Azzurro, MCL, Shalom, UNITALSI, UNPLI, UILDM, Vides-Italia. Sono osservatori: Movimento Nonviolento, CESC

## Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione che ha per denominazione Conferenza Nazionale degli Enti per il Servizio Civile siglabile CNESC, Ente del Terzo Settore la cui sigla è "CNESC – ETS", nel presente Statuto denominata solamente CNESC. Al raggiungimento e riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo Settore, la CNESC si qualifica e opera quale Rete Associativa nazionale.

La CNESC ha sede legale in Roma. La sede legale può essere spostata in altra città o regione solo con delibera dell'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede legale, senza che ciò

comporti modifiche allo Statuto.

La CNESC ha durata illimitata, non ha fini di lucro, e si fonda sui principi della democrazia, della solidarietà, della pace e della nonviolenza.

### **Art. 2 - Finalità**

L'Associazione persegue, nel rispetto dell'autonomia statutaria di ogni socio aderente, le seguenti finalità:

- a) operare quale centro di promozione culturale del Servizio Civile e dell'Obiezione di Coscienza all'uso delle armi;
- b) favorire l'azione legislativa volta allo sviluppo del Servizio Civile nel quadro dei principi costituzionali vigenti;
- c) promuovere e coordinare iniziative per la qualificazione della progettualità del servizio civile;
- d) promuovere forme di aggregazione regionali a partire dai soci della CNESC;
- e) promuovere, qualificare e sviluppare la rappresentanza degli enti di servizio civile nel rapporto con l'amministrazione pubblica, sia statale che regionale;
- f) promuovere la dimensione internazionale della pace, dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, con particolare attenzione alle forme di intervento non armato e nonviolento di risoluzione dei conflitti nonché la cooperazione internazionale allo sviluppo.

### **Articolo 3 – Attività di interesse generale**

La CNESC, per realizzare le proprie finalità, esercita le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D. Lgs 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"):

- a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore;
- c) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore con particolare riferimento agli enti appartenenti alla propria struttura di rete;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

Le attività di cui sopra vengono realizzate con particolare attenzione ai profili ed alle tematiche legati al servizio civile ed alla difesa civile e nonviolenta.

### **Art. 4 – Attività di Rete e rapporti con gli Enti Pubblici**

La CNESC svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore associati, rispetto ai temi del servizio civile e della difesa civile e nonviolenta della patria, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali nonché di supportare i processi di rendicontazione e valutazione d'impatto sociale, anche

operando quale Rete associativa nazionale ai sensi dell'articolo 41 del Codice del Terzo Settore al raggiungimento e riconoscimento dei previsti requisiti. La CNESC, inoltre, nella suddetta qualità di Rete ed allo scopo di ottimizzare il ritorno degli apporti e impegni dei propri Soci sui temi legati alla promozione della cultura, alla sensibilizzazione, alla diffusione ed accrescimento della conoscenza in ambito di servizio civile e della difesa civile e nonviolenta della patria, può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, eventi, e progettualità di diverso tipo e natura rientranti nelle specifiche tematiche di interesse.

2. La collaborazione con le Istituzioni pubbliche si realizza in attuazione dei principi di sussidiarietà promuovendo attività e forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Codice del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 5 – Soci**

Ai Soci spetta il diritto di elettorato attivo e passivo e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai Soci è garantito l'accesso alle cariche sociali in condizioni di eguaglianza e pari opportunità e nel rispetto della natura democratica dell'Organizzazione. I soci si impegnano, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle norme associative, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi nonché con il Codice Etico laddove approvato dall'Assemblea.

Possono richiedere di aderire, in qualità di soci, organizzazioni ed enti iscritti all'albo del servizio civile universale quali titolari di accreditamento che, avendone i requisiti indicati dal Regolamento, ne facciano motivata richiesta scritta e sottoscrivano il presente statuto. La qualifica di socio si acquista mediante deliberazione assembleare di ammissione all'Associazione, anche a fronte di un percorso di reciproca conoscenza e condivisione.

Ogni socio nomina un delegato permanente presso l'Associazione con diritto di voto.

#### **Art. 6 Osservatori e Partecipanti alla vita associativa e al Movimento associativo**

L'Associazione può ammettere come Osservatori Organizzazioni ed Enti che pur non avendo i requisiti previsti dal presente Statuto e Regolamento per i Soci, condividono le finalità di cui all'articolo 2 e presentano motivata domanda scritta.

La qualifica di Osservatore – con valenza di partecipazione alla vita associativa e al movimento associativo senza carattere di socio - si acquisisce mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea può altresì deliberare altre forme di partecipazione alla vita associativa e al movimento associativo - disciplinandone criteri e meccanismi - rivolte a quei soggetti, anche persone fisiche, che, condividendo la causa e le finalità dell'Associazione, ne intendano promuovere e sostenere a vario titolo il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

All'interno della categoria dei partecipanti viene prevista una specifica attenzione alla categoria dei giovani in servizio civile ed a coloro che abbiano svolto l'esperienza di servizio civile e dell'obiezione di coscienza sia presso i Soci che in altre realtà e organizzazioni.

## **Art. 7 Riconoscimento delle aggregazioni regionali e rapporti con altre forme di coordinamento regionale in materia di servizio civile**

La CNESC è costituita e opera a livello nazionale ed internazionale.

Promuove e riconosce aggregazioni a livello regionale valorizzando e sostenendo la partecipazione alle stesse aggregazioni delle articolazioni territoriali dei Soci, che assumono la denominazione di Conferenze Regionali CNESC con piena autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa, organizzativa e gestionale nel rispetto dei principi e delle finalità dello Statuto CNESC.

Lo Statuto delle Conferenze Regionali è sottoposto, per verifica di coerenza con lo Statuto nazionale, al Consiglio di Presidenza.

Le aggregazioni regionali promosse dalla CNESC sono invitate a prendere parte - in ragione di un delegato per singola forma di aggregazione - alla Assemblea della CNESC, senza diritto di voto.

Le Conferenze regionali, altresì, almeno una volta l'anno, vengono consultate dal Consiglio di Presidenza rispetto alle priorità programmatiche, agli indirizzi strategici, alle comuni progettualità, con particolare riferimento alla dimensione regionale e territoriale del Servizio Civile e della difesa civile e nonviolenta della patria.

Lo Statuto delle Conferenze Regionali dovrà comunque contenere:

- a) il richiamo alla denominazione "CNESC";
- b) principi e metodi democratici, di pari opportunità, di eguaglianza, analoghi a quelli dello Statuto nazionale;
- c) il divieto di partecipare ad altre organizzazioni di collegamento e raccordo tra Enti di servizio civile aventi caratteristiche analoghe a quelle della CNESC;
- d) la gestione dei rapporti con l'Ente Regione nelle materie del Servizio Civile e della difesa civile e nonviolenta della patria, riservando alla CNESC la gestione dei rapporti con le Istituzioni e gli Uffici di rilievo nazionale.

Qualora, la Conferenza regionale violi lo Statuto nazionale o agisca in violazione delle finalità istituzionali, dei principi istitutivi – tra cui in particolare quelli di democraticità e partecipazione – o comunque in modo da arrecare grave pregiudizio al nome ed agli interessi della CNESC, potrà essere revocato il riconoscimento di aggregazione territoriale CNESC, con delibera dell'Assemblea e verrà conseguentemente a decadere la facoltà di utilizzare il logo e la denominazione della CNESC. Analogamente l'Assemblea CNESC potrà revocare il riconoscimento della condizione di aggregazione territoriale CNESC nell'ipotesi di inattività, e in particolare, a seguito di mancata approvazione ed invio del programma di attività per l'anno corrente e di relazione di attività delle attività svolte nell'esercizio precedente. E' a tal fine obbligo delle Conferenze regionali inviare al Consiglio di Presidenza, entro il 30 marzo di ogni anno, apposita relazione delle attività svolte nell'esercizio precedente e programma di attività per l'esercizio corrente, unitamente ai dati aggiornati relativi alla composizione e tutte le eventuali variazioni intervenute nella composizione della base sociale.

La CNESC potrà altresì promuovere e sostenere altre forme di coordinamento regionale in materia di servizio civile, sia quali esperienze propedeutiche alla futura costituzione di aggregazioni regionali, sia quali livelli e forme collaborative che pur mancando di uno o più requisiti per l'ottenimento delle condizioni di aggregazione regionale operino in ogni caso nel quadro delle finalità perseguite dalla CNESC. A tali livelli organizzativi regionali l'Assemblea potrà riconoscere lo stato di Osservatore ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto.

### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Presidente
- c) il Vicepresidente
- d) il Tesoriere
- e) il Collegio dei Sindaci
- f) il Consiglio di Presidenza.

### **Art. 9 – Assemblea**

L'Assemblea è composta dai delegati permanenti nominati dai soci di cui all'art.3 ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, salvo in caso di modifica dello Statuto per cui è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno due volte all'anno e ogni volta che ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea viene convocata almeno dieci giorni prima della data prevista, in forma scritta.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere da scegliersi all'interno dei delegati dei soci.
- b) eleggere i restanti membri del Consiglio di Presidenza, da scegliersi anch'essi all'interno dei delegati dei soci, anche definendo eventuali compiti e deleghe sia a livello collegiale che individuale;
- c) eleggere il Collegio dei sindaci;
- d) approvare il Regolamento interno;
- e) approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- f) curare l'interpretazione e applicazione dello Statuto e Regolamento
- g) approvare, ravvisandone l'esigenza o opportunità, regolamenti applicativi di Statuto e Regolamento, quale quello relativo al rimborso delle spese per le figure ricoprenti cariche e incarichi associativi, nonché il Codice Etico associativo;
- h) approvare il programma annuale presentato dal Consiglio di Presidenza;
- i) determinare le quote sociali annuali di adesione ed approvare l'entità di contributi straordinari;
- j) approvare entro il 30 aprile di ciascun anno il rendiconto d'esercizio ed il bilancio preventivo;
- l) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci alla associazione;
- m) deliberare sulle domande di partecipazione alla vita associativa e al movimento associativo in qualità di Osservatori – che non assumono la qualifica di soci – definendone forme e modalità di coinvolgimento;
- n) deliberare in merito ad ulteriori categorie di partecipanti, promotori, sostenitori alla vita associativa e al movimento associativo – che non assumono la qualifica di soci - definendone forme e modalità di coinvolgimento;

o) deliberare in merito all'eventuale cessazione della qualifica di socio, nonché di Osservatore, verificandosi le ipotesi previste dal Regolamento;

p) deliberare in merito al riconoscimento e eventuale revoca del riconoscimento stesso in capo alle Conferenze regionali, nonché in merito alla promozione e sostegno di altre forme di collaborazione regionale di cui all'articolo 7;

q). deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione la scissione dell'Associazione;

r). deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza e su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi, i presenti nominano un Presidente dell'Assemblea tra i delegati dei Soci.

L'Assemblea provvede alla nomina del segretario della riunione e, in caso di necessità, alla nomina della commissione verifica poteri e scrutinatrice.

Le sedute dell'Assemblea possono anche tenersi a mezzo di video o teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a distanza.

Ogni socio esprime un solo voto e può ricevere al massimo una delega da un altro Socio.

L'assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice, salvo che per la modifica dello statuto per cui è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei soci con eccezione delle modifiche aventi natura obbligatoria o derogatoria rispetto al dettato del Codice del Terzo Settore, che potranno essere assunte con la maggioranza semplice ricorrendone i presupposti e requisiti.

Per le deliberazioni attinenti estinzione, fusione, scissione della CNESC è richiesta in ogni caso, ai sensi di legge, la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi titolo.

Le votazioni si svolgono di norma in forma palese; su richiesta della maggioranza potranno svolgersi anche in forma segreta.

Alla Assemblea dei soci possono partecipare, nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento interno, gli Osservatori, i Partecipanti e le aggregazioni regionali della CNESC di cui all'art. 5.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente è il rappresentante legale e processuale dell'Associazione, convoca l'Assemblea e la presiede, svolge tutte le funzioni a lui delegate dall'Assemblea stessa.

Il Presidente sovrintende alle attività della CNESC e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente

La rappresentanza all'interno degli organismi cui sia chiamata ad intervenire la CNESC in ragione delle proprie finalità e ruolo, previste dalle istituzioni ad ogni livello, qualora non direttamente esercitata dal Presidente o dal VicePresidente in sua sostituzione, è affidata dal Presidente stesso a altro delegato a partire dai componenti del Consiglio di Presidenza.

Fermo quanto sopra, è facoltà del Consiglio di Presidenza conferire con formale atto deliberativo che ne fissi limiti e modalità incluso l'obbligo di rendiconto, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a membri dello stesso Consiglio di Presidenza, nonché a propri preposti o incaricati.

#### **Art. 11 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Vicepresidente svolge inoltre tutte le funzioni alle quali sia delegato dal Presidente e/o dall'Assemblea.

#### **Art. 12 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere tiene la cassa e la contabilità, gestisce il fondo economico, redige annualmente il rendiconto delle spese effettuate per la predisposizione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.

#### **Art. 13 – Collegio dei Sindaci e Organo di Controllo**

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea in numero di tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e due supplenti, che subentrano in ogni caso di cessazione del rispettivo membro effettivo. I membri effettivi eleggono fra loro un Presidente, che convoca il Collegio almeno una volta l'anno.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del codice civile.

Nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 co.2 del D. Lgs 117/2017 nonché di costituzione di patrimoni separati di cui all'articolo 10 del medesimo D. Lgs. 117/2017, il Collegio assume funzioni di Organo di Controllo, provvedendo, in tale ruolo, oltre che alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo anche avuto riguardo ai profili di responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01, al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, nonché all'attestazione della redazione del bilancio sociale - laddove adottato dalla CNESC in base agli indirizzi ed alle decisioni strategiche ovvero agli obblighi di legge - in conformità alle specifiche linee guida in materia.

#### **Art. 14 - Il Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È eletto dall'Assemblea fra i delegati dei soci ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da un numero di membri pari almeno ad 1/3 dei soci. Il numero di soci da considerare è quello effettivo al momento della convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- predisporre e sottoporre alla approvazione dell'Assemblea il programma annuale delle attività;
- attuare il programma di attività annuale stabilito dall'Assemblea,
- coadiuvare il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni,
- predisporre il rendiconto d'esercizio ed il bilancio preventivo,
- redigere verbale sintetico delle sedute di Consiglio di Presidenza in cui viene data evidenza degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Presidenza può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del contributo di persone competenti od esperte o costituire gruppi di lavoro o commissioni, anche valorizzando il contributo e l'apporto degli Osservatori e di altri partecipanti alla vita associativa e al movimento associativo.

#### **Art. 15 - Durata degli organi sociali**

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e degli altri membri del Consiglio di Presidenza hanno durata triennale.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più membri di Presidenza, è compito dell'Assemblea, convocata entro i successivi trenta giorni, provvedere alla sostituzione. I sostituti subentrano ai membri decaduti per la parte restante di mandato.

Tutte le cariche sono gratuite; è previsto il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate nella misura massima prevista in sede di bilancio preventivo. Limitatamente alla carica di Sindaco potranno essere riconosciuti specifici compensi entro tetti e limiti fissati in apposito regolamento predisposto dall'Assemblea.

#### **Art. 16 - Quote sociali**

È previsto il versamento di una quota annuale da parte dei soci, stabilita dall'Assemblea come da art 9 lett. i).

Il mancato versamento della quota sociale comporta l'esclusione dalla Associazione secondo le modalità previste dal regolamento.

È escluso il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

#### **Art. 17 – Marchio**

L'Associazione è dotata di un marchio originale approvato dall'Assemblea. Lo stesso può essere modificato solo dall'Assemblea.



## **Art. 18 – Patrimonio**

Il patrimonio è formato dalle quote annuali ed eventuali contributi versati dai soci nonché da

- a) Eredità, donazioni e legati;
- b) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, da partecipanti, promotori, sostenitori della vita dell'associazione e del movimento associativo, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di organismi convenzionati;
- e) Proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi;
- f) Attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore tenuto conto delle specifiche linee guida in materia;
- g) Proventi derivanti da attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, definite in apposito Regolamento dal Consiglio di Presidenza;
- h) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) Liberalità assegnate dagli Istituti emittenti titoli di solidarietà ai sensi dell'articolo 77 del Codice del Terzo Settore;
- j) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- k) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'Associazione potrà, altresì, formulare richieste di finanziamento agli Istituti emittenti i titoli di solidarietà per la realizzazione delle attività istituzionali nonché accedere o promuovere iniziative di Social Lending nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa.

## **Art. 19 – Carattere non commerciale**

L'Associazione assume la qualifica di Ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79 co. 5 del Codice del Terzo Settore svolgendo in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui al presente Statuto. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'Associazione, pertanto, nel corso della sua esistenza non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento della CNESC è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti aventi diritto. In tal caso l'Assemblea deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo. La liquidazione avviene secondo le indicazioni date dall'Assemblea previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, co.1, D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto ad altra/altre organizzazioni, operanti nel settore del Servizio Civile e della difesa civile e nonviolenta della patria, anche avuto riferimento agli Enti associati.

#### **Art. 21 Bilancio sociale**

È compito del Consiglio di Presidenza curare la redazione e pubblicazione del bilancio sociale nel rispetto della normativa di settore e delle linee guida in materia, anche con riferimento alla valutazione di impatto sociale delle attività svolte sulla comunità di riferimento, con riferimento a quegli esercizi in cui si verifichi il raggiungimento del volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 22 Norme finali e transitorie**

Le modifiche derivanti dall'adeguamento al Codice del Terzo Settore ovvero che introducano specifiche clausole statutarie che escludano l'applicazione delle disposizioni dello stesso Codice del Terzo Settore di natura derogabile, sono approvate con il voto favorevole della metà dei votanti.

Per quanto non specificatamente disposto dallo Statuto e dal Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D. Lgs. 3/7 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle leggi speciali in materia.

Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore" diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'acronimo ETS risulterà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico a far data dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per l'esercizio durante il quale ha luogo l'approvazione del presente Statuto, i componenti degli organi rimangono in carica sino al termine dell'anno solare.